

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/47 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2022****che autorizza l'immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un elenco dell'Unione di nuovi alimenti autorizzati.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.
- (5) Il 6 maggio 2020 la Société de Produits Nestlé SA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi (comprese le bevande pronte da bere) e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.
- (6) Il 13 novembre 2020 la società Luigi Lavazza SpA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

- (7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, quest'ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Société de Produits Nestlé SA ha presentato le informazioni richieste il 17 luglio 2020, il 17 novembre 2020 e il 23 dicembre 2020, mentre Luigi Lavazza SpA ha trasmesso le informazioni richieste il 2 aprile 2021.
- (8) I dati presentati dai richiedenti dimostrano che l'uso della polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e del suo infuso è storicamente comprovato nello Yemen, in Etiopia e in Bolivia.
- (9) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 4 gennaio 2021 e il 6 aprile 2021 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (10) Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione di polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e del suo infuso.
- (11) Il 27 maggio 2021 l'Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa di bacche di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283»⁽⁴⁾, sulla base della notifica di Société de Produits Nestlé SA.
- (12) Il 2 settembre 2021 l'Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283»⁽⁵⁾, sulla base della notifica di Luigi Lavazza SpA.
- (13) In tali relazioni l'Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull'uso storico proposto della polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e del suo infuso non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
- (14) La Commissione dovrebbe pertanto autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione della polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornare di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (15) Nel suo parere l'Autorità ha osservato che il consumo di bevande contenenti caffeina non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l'allattamento se il tenore di caffeina supera 150 mg/l, come prescritto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina, dovrebbe pertanto essere prevista un'etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori che il prodotto contiene caffeina e non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l'allattamento.
- (16) La polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi dovrebbe recare un'etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori sulla preparazione del prodotto.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

⁽⁴⁾ Pubblicazioni di supporto dell'EFSA, <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657>.

⁽⁵⁾ Pubblicazioni di supporto dell'EFSA, <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6808>.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La polpa essiccata di bacche delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner e il suo infuso, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti come alimento tradizionale da un paese terzo nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Polpa essiccata di bacche delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "polpa di bacche di caffè" e/o "cascara (polpa di bacche di caffè)" e/o "infuso di polpa di bacche di caffè" e/o "infuso secco di polpa di bacche di caffè".</p> <p>Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina (come tale o ricostituito), reca un'etichetta con l'indicazione seguente: "Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l'allattamento" posta nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento e seguita dal tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.</p> <p>I preparati tipici per infusi sono approntati con un massimo di 6 g di polpa di bacche di caffè per 100 ml di acqua calda (> 75°). Per la polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi sono fornite informazioni ai consumatori sulla preparazione.»;</p>	
	Polpa di bacche di caffè delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner per la preparazione di infusi			
	Caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde (e loro controparti aromatizzate).			
	Bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate			

2) Nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Polpa essiccata di bacche delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'alimento tradizionale consiste in polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner (genere: <i>Coffea</i> famiglia: Rubiaceae) e il suo infuso. L'infuso può essere utilizzato come tale oppure concentrato o essiccato.</p> <p>Le bacche mature di caffè sono raccolte e quindi i chicchi di caffè sono eliminati meccanicamente, prima o dopo un processo di essiccazione, lasciando la polpa essiccata di bacche di caffè, che può essere macinata ottenendo così una polvere. La polpa di bacche di caffè separata è anche nota come "cascara", dallo spagnolo "cáscara", che significa "guscio".</p>

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Di norma l'infuso è preparato mescolando fino a 6 g di polpa di cascara o guscio in 100 ml di acqua calda (> 75 °C) per alcuni minuti e poi versando in un colino o utilizzando i corrispondenti quantitativi di infusi essiccati o solubili.</p> <p>Composizione della polpa essiccata di bacche di caffè</p> <p>Acqua: < 18 %</p> <p>Attività dell'acqua (a_w): $\leq 0,65$</p> <p>Ceneri: < 10,4 % di sostanza secca</p> <p>Proteine: < 15 % di sostanza secca</p> <p>Grassi: < 5 % di sostanza secca</p> <p>Carboidrati: < 85 % di sostanza secca</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio aerobico in piastra: < 10^4 CFU/g</p> <p>Lieviti e muffe totali: < 100 CFU/g</p> <p>Enterobatteriacee: < 50 CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p> <p><i>Bacillus cereus</i>: < 100 CFU/g</p> <p>Micotossine</p> <p>Ocratossina A: < 5,0 µg/kg</p> <p>Aflatossina B1: < 2,0 µg/kg</p> <p>Aflatossina B1, B2, G1, G2 (somma): < 4,0 µg/kg</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Cadmio (Cd): < 0,05 mg/kg</p> <p>Piombo (Pb): < 1,0 mg/kg</p> <p>Rame: ≤ 50 mg/kg</p> <p>Mercurio: $\leq 0,02$ mg/kg</p> <p>Arsenico: $\leq 0,2$ mg/kg</p>

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Impurità Benzo(a)pirene: < 10,0 µg/kg Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: < 50,0 µg/kg</p> <p>Antiparassitari I livelli di antiparassitari negli alimenti tradizionali sono conformi ai livelli fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per il numero "0639000" relativo a "infusi di erbe da altre parti della pianta".</p> <p>CFU: unità formanti colonie.</p>